

**sia**

schweizerischer ingenieur- und architektenverein  
société suisse des ingénieurs et des architectes  
società svizzera degli ingegneri e degli architetti  
swiss society of engineers and architects

**100**

## **Statuto**

Edizione 2014

I termini che descrivono funzioni e persone sono da intendere sia al maschile che al femminile. Eventuali correzioni e commenti relativi alla presente pubblicazione sono disponibili sul sito [www.sia.ch/errata-corrige](http://www.sia.ch/errata-corrige). La SIA non è responsabile per danni che potrebbero essere causati dall'utilizzazione e dall'applicazione della presente pubblicazione.

Copyright © 2016 by SIA Zurich



schweizerischer ingenieur- und architektenverein  
société suisse des ingénieurs et des architectes  
società svizzera degli ingegneri e degli architetti  
swiss society of engineers and architects

## Indice

<b>Parte 1: Forma giuridica e sede</b> .....	<b>3</b>
Articolo 1 Generalità	3
<b>Parte 2: Scopo</b> .....	<b>3</b>
Articolo 2 Scopi	3
Articolo 3 Compiti e prestazioni	3
<b>Parte 3: Soci</b> .....	<b>4</b>
Articolo 4 Struttura	4
Articolo 5 Ammissione	4
Articolo 6 Codice d'onore	4
Articolo 7 Violazione	5
Articolo 8 Esclusione	5
Articolo 9 Dimissioni	5
<b>Parte 4: Organizzazione</b> .....	<b>5</b>
Articolo 10 Struttura	5
Articolo 11 Assemblea dei delegati	6
Articolo 12 Elezioni	6
Articolo 13 Competenze	7
Articolo 14 Svolgimento	7
Articolo 15 votazione per iscritto	8
Articolo 16 Diritto di voto	8
Articolo 17 Comitato	8
Articolo 18 Struttura del Comitato	8
Articolo 19 Competenze	9
Articolo 20 Ufficio amministrativo	9
Articolo 21 Compiti	9
Articolo 22 Gruppi professionali	10
Articolo 23 Struttura dei gruppi professionali	10
Articolo 24 Conferenza delle sezioni e Conferenza dei gruppi professionali	10
Articolo 25 Struttura delle Conferenze	10
Articolo 26 Consiglio d'onore di prima istanza	11

Articolo 27	Istanza di ricorso	11
Articolo 28	Commissione centrale per le norme e Commissione centrale per i regolamenti	11
Articolo 29	Consigli di esperti	11
Articolo 30	Commissione di revisione dei conti	12
Articolo 31	Struttura della Commissione di revisione dei conti	12
<b>Parte 5: Sezioni</b>		<b>12</b>
Articolo 32	Generalità	12
Articolo 33	Appartenenze	12
<b>Parte 6: Associazioni SIA di specialisti</b>		<b>13</b>
Articolo 34	Generalità	13
Articolo 35	Soci SIA	13
Articolo 36	Organizzazione	13
<b>Parte 7: Finanze</b>		<b>13</b>
Articolo 37	Generalità	13
Articolo 38	Delimitazione temporale	13
Articolo 39	Preventivo	14
<b>Parte 8: Revisione dello statuto e scioglimento della Società</b>		<b>14</b>
Articolo 40	Condizioni	14
Articolo 41	Finanze	14
<b>Parte 9: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</b>		<b>14</b>
Articolo 42	Soci associati	14
Articolo 43	Associazioni di specialisti	14
Articolo 44	Validità	14

## Parte 1: Forma giuridica e sede

<b>Articolo 1 Generalità</b>	
Forma giuridica	1 La Società svizzera degli ingegneri ed architetti (SIA) è un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
Sede	2 La sede della Società è presso il domicilio dell'Ufficio amministrativo.

## Parte 2: Scopo

<b>Articolo 2 Scopi</b>	
Scopo dell'associazione	1 La SIA riunisce i professionisti, con formazione universitaria o equivalente, attivi nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e in discipline scientifiche affini.
Promovimento della professione	2 La SIA si prefigge di promuovere l'ingegneria, l'architettura e altre discipline scientifiche nell'ambito della costruzione, della tecnica e dell'ambiente; la SIA ne rafforza l'importanza culturale, sociale ed economica, promuove la creatività, l'innovazione e la ricerca della qualità.
Collaborazione interdisciplinare	3 La SIA promuove la collaborazione interdisciplinare. Nella sua qualità di organizzazione professionale di riferimento a livello svizzero, la Società garantisce il contatto tra i suoi soci nonché con le autorità, l'economia, le istituzioni di formazione e l'opinione pubblica.
Promozione delle donne	4 La SIA promuove la consapevolezza della parità fra i sessi con l'obiettivo di ottenere una svolta culturale nel mondo del lavoro e presso le istituzioni di formazione. La Società si impegna per le pari opportunità nel campo dell'economia e della scienza, così come a favore della conciliabilità tra lavoro e famiglia. A tal fine costituisce una rete cui possono aderire tutti i soci della SIA.

<b>Articolo 3 Compiti e prestazioni</b>	
Compiti	1 La SIA assume le seguenti responsabilità e svolge i seguenti compiti:
Esercizio della professione	a) Impegna i suoi soci a un esercizio della professione tale da favorire lo sviluppo sostenibile; partecipa in particolare alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla ricerca.
Regole d'onore	b) Sollecita i propri soci a esercitare la professione con una coscienza etica esemplare ed al miglior livello della pratica; essa fa in modo che i suoi soci adempiano i loro obblighi nel pieno rispetto di una concorrenza leale ed impone loro un Codice d'onore; essa afferma questi principi negli ambiti professionali.
Strumenti per l'esercizio della professione	c) Partecipa attivamente all'elaborazione, all'aggiornamento, alla pubblicazione e all'introduzione di strumenti specifici e giuridici per esercitare la professione; ciò riguarda in particolare le norme e i regolamenti.
Interessi professionali	d) Formula e rappresenta a livello nazionale e internazionale gli interessi professionali dei suoi soci e si adopera affinché tali interessi vengano riconosciuti dalle autorità, dalle associazioni, dalle istituzioni di formazione e nella società tutta; cura le relazioni pubbliche e il lobbying in maniera mirata.
Prestazioni di servizi	e) Fornisce prestazioni di servizi ai suoi soci, alle sue sezioni e a terzi.
Mezzi organizzativi	2 La SIA è strutturata in tre settori di attività: politica societaria, norme e prestazioni di servizi. Adempie i propri compiti principalmente attraverso gli organi societari, i gruppi professionali e le commissioni, le associazioni SIA di specialisti e le sezioni. Per lo svolgimento dei propri compiti la SIA può anche costituire società.
Diversità	3 Nell'esercizio della propria attività, la Società presta la dovuta attenzione alle diversità regionali, culturali, linguistiche e sociodemografiche della Svizzera.

### Parte 3: Soci

#### Articolo 4 Struttura

Categorie di soci	1 La Società si compone di a) soci individuali b) soci studenti c) soci onorari d) ditte SIA
Soci individuali	2 Possono venir ammesse in qualità di soci individuali le persone fisiche che nell'esercizio della loro professione in campo edile, tecnico e ambientale hanno conseguito un diploma universitario o un master universitario o universitario professionale o che hanno raggiunto un livello professionale equivalente riconosciuto dalla SIA. In caso di personalità di rilievo la cui adesione come soci riveste un interesse particolare per la SIA, è possibile rinunciare al rispetto di alcune di queste condizioni.
Soci studenti	3 Gli studenti che frequentano corsi di studio in campo edile, tecnico e ambientale presso università, scuole universitarie professionali o politecnici possono essere ammessi in qualità di soci studenti.
Ditte SIA	4 Possono venir ammesse in qualità di ditte SIA le ditte attive principalmente nella pianificazione e nella consulenza in campo edile, tecnico e ambientale, nel caso in cui almeno un membro della direzione operativa della ditta sia socio individuale della SIA.
Soci onorari	5 Possono essere designati soci onorari le personalità che si sono particolarmente distinte nel campo tecnico, architettonico o scientifico o che hanno conseguito particolari riconoscimenti nella categoria professionale. Il titolo di «presidente onorario» può essere conferito in caso di meriti straordinari in qualità di presidente SIA.
Titolo SIA	6 Solo i soci individuali, i soci onorari e le ditte SIA hanno la facoltà di contrassegnare la loro appartenenza alla Società mediante distintivi definiti dalla SIA.

#### Articolo 5 Ammissione

Regolamento	L'Assemblea dei delegati emana un regolamento sulla procedura da seguire in caso di ammissione, dimissioni ed esclusione dei soci.
-------------	--

#### Articolo 6 Codice d'onore

Regole d'onore	1 I soci di ogni categoria si impegnano a svolgere la professione secondo scienza e coscienza e a rispettare le regole della leale concorrenza. Essi rispettano la personalità e i diritti professionali dei loro colleghi, dei superiori e dei collaboratori.
Rispetto delle norme e dei regolamenti	2 Essi s'impegnano a riconoscere la propria responsabilità professionale ed etica nei confronti del committente, della società e dell'ambiente, a rispettare i regolamenti, le direttive, le norme e le raccomandazioni emanati a questo proposito dalla Società e a evidenziare possibili conflitti d'interesse.
Redazione di perizie	3 Nell'allestimento di perizie ed emissione di pareri specialistici, essi si attengono alle relative norme e ai relativi regolamenti e si pronunciano in modo rigorosamente oggettivo e secondo il loro intimo convincimento, anche se ciò dovesse svantaggiarli.
Segreto professionale	4 I soci rispettano il segreto professionale del loro committente o datore di lavoro e non accettano alcuna provvigione o remunerazione da parte di terzi, al di fuori dell'onorario che spetta loro per contratto.
Accettazione di commissioni	

**Articolo 7**    **Violazione**

Violazione del Codice d'onore

1 Se un socio individuale, un socio onorario o una ditta SIA si rende colpevole di azioni contrarie ai principi dell'esercizio della professione, il Comitato e tutti gli altri organi della SIA, così come ogni singolo socio, sono tenuti a provvedere affinché il caso sia sottoposto al competente Consiglio d'onore.

Consiglio d'onore competente

2 È competente il Consiglio d'onore del gruppo professionale a cui appartiene il socio. Per i soci che non appartengono ad alcun gruppo professionale, il Consiglio svizzero d'onore stabilisce a quale Consiglio d'onore dei gruppi professionali compete ogni singolo caso.

Sanzioni

3 In caso di comportamento contrario al Codice d'onore, i consigli d'onore dei gruppi professionali corrispondenti possono infliggere sanzioni e, se del caso, pronunciare l'esclusione di un socio dalla Società secondo le norme del Codice d'onore e con riserva di ricorso al Consiglio svizzero d'onore.

**Articolo 8**    **Esclusione**

Esclusione

Il Comitato dispone l'esclusione di un socio quando a posteriori emerge che le condizioni di ammissione non erano adempiute o quando il socio non rispetta i propri doveri verso la Società o ne lede gravemente gli interessi. Il socio escluso può ricorrere contro questa decisione presso l'Assemblea dei delegati, che statuisce in maniera definitiva.

**Articolo 9**    **Dimissioni**

Dimissioni

Le dimissioni avvengono con comunicazione scritta all'Ufficio amministrativo per la fine dell'anno civile osservando un termine di preavviso di un mese. I contributi sociali per l'anno in corso rimangono dovuti.

**Parte 4: Organizzazione**

**Articolo 10**    **Struttura**

Organi della Società

1 Gli organi della Società sono:

- a) i Soci che partecipano alla votazione per iscritto
- b) l'Assemblea dei delegati
- c) il Comitato
- d) l'Ufficio amministrativo
- e) la Commissione di revisione dei conti

Limite d'età

2 Le persone attive all'interno di organi e gremii della SIA non possono di regola assumere alcun nuovo mandato dopo il raggiungimento del 70° anno di età. Ciò vale anche per le prime candidature.

Conflitto d'interessi

3 I membri del Comitato possono assumere funzioni all'interno di commissioni di direzione o sorveglianza di società commerciali, potenzialmente attinenti al campo di attività della SIA, solo previa autorizzazione da parte del Comitato stesso.

Regolamento sui rapporti interni

4 L'Assemblea dei delegati approva il regolamento sui rapporti interni contenente compiti e competenze degli organi societari.

<b>Articolo 11</b>		<b>Assemblea dei delegati</b>
Funzione	1	Fatta salva l'assegnazione di singoli affari alla votazione per iscritto, l'Assemblea dei delegati è l'organo sovrano della Società.
Convocazione	2	Essa viene convocata dal Comitato ogni volta che questo lo reputi necessario, in ogni modo l'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno durante la prima metà dell'anno. L'Assemblea dei delegati deve inoltre essere convocata su richiesta di un gruppo professionale, di 1000 soci o di tre sezioni.
Termini	3	La data dell'Assemblea dei delegati viene comunicata alle sezioni e ai gruppi professionali con dodici settimane di anticipo. Le proposte per l'allestimento dell'ordine del giorno devono essere trasmesse al Comitato al più tardi otto settimane prima dell'Assemblea dei delegati. L'ordine del giorno con la necessaria documentazione va trasmesso ai delegati al più tardi quattro settimane prima dell'Assemblea dei delegati.
Trattande		
Proposte		
Documentazione		
 <b>Articolo 12</b>		<b>Elezioni</b>
Composizione	1	L'Assemblea dei delegati si compone di un pari numero di delegati delle sezioni e dei gruppi professionali. Sono contemplate le eccezioni di cui al paragrafo 4.
Delegati	2	A ogni Sezione spettano due delegati. I 36 delegati riservati ai gruppi professionali vengono suddivisi fra gli stessi in maniera proporzionale al relativo numero di appartenenti. Nessuno dei gruppi professionali può tuttavia possedere da solo la maggioranza di più di 18 voti e a nessun gruppo possono essere assegnati meno di 4 seggi. Nel caso in cui il numero di delegati delle sezioni determinato in questo modo non coincidesse con quello dei delegati dei gruppi professionali, allo scopo di ripristinare la parità, l'Assemblea dei delegati può assegnare dei delegati supplementari alle sezioni o ai gruppi professionali, o ridurne il numero per la successiva Assemblea o sino a revoca. In caso di registrazione mancata o ridotta ai sensi del paragrafo 4, la parità non viene ripristinata.
Nomina dei delegati	3	I due delegati di ciascuna sezione sono il presidente e un altro membro del comitato della sezione in questione. I due delegati non possono di regola appartenere allo stesso gruppo professionale. I delegati di ciascun gruppo professionale sono il presidente e ulteriori membri del Consiglio del gruppo professionale in questione. I delegati delle sezioni o dei gruppi professionali non possono essere membri del Comitato della SIA.
Comunicazione	4	I nomi dei delegati, in carica per due anni, vanno comunicati entro il 31 marzo all'Ufficio amministrativo. Se da parte di una sezione o di un gruppo professionale non perviene entro tale data alcuna comunicazione, o se la registrazione avviene in forma ridotta, ciò sarà considerato come una rinuncia all'invio di una rappresentanza o come una riduzione del numero dei propri delegati per l'anno in corso da parte della sezione o del gruppo professionale in questione.
Informazione	5	Nel caso in cui un delegato presenti le proprie dimissioni durante il proprio mandato o qualora subentrino modifiche della sua funzione presso la sezione o il gruppo professionale, è possibile nominare un delegato sostitutivo per il resto del regolare mandato. La sezione rispettivamente il gruppo professionale è obbligato d'informare l'Ufficio amministrativo almeno un mese prima della data dell'Assemblea dei delegati.



### **Articolo 13 Competenze**

Competenza	<p>L'Assemblea dei delegati decide sugli affari che le vengono assegnate dallo statuto o da altri organi della Società. Ciò comprende in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le modifiche degli statuti;</li><li>b) la nomina del presidente della SIA e degli altri membri di Comitato;</li><li>c) la nomina dell'ufficio di revisione e dei membri della commissione di revisione dei conti;</li><li>d) la nomina del presidente e degli altri membri del Consiglio svizzero d'onore;</li><li>e) la nomina del presidente e degli altri membri della Commissione centrale per le norme e per la Commissione centrale per i regolamenti;</li><li>f) l'ammissione e l'esclusione delle associazioni SIA di specialisti e l'approvazione della loro attribuzione ai gruppi professionali;</li><li>g) l'approvazione del rapporto di gestione, dei conti e del preventivo nonché la fissazione dei contributi dei soci;</li><li>h) l'emanazione e la revisione del Codice d'onore;</li><li>i) l'emanazione e la revisione del regolamento sulle attività della SIA, del regolamento sui soci e del regolamento di base per le associazioni SIA di specialisti;</li><li>j) l'approvazione dei regolamenti;</li><li>k) l'approvazione della politica societaria per quattro anni e dei temi strategici per un periodo di due anni;</li><li>l) l'approvazione della politica normativa;</li><li>m) la ratifica della costituzione di nuove sezioni e l'approvazione del loro statuto;</li><li>n) la nomina di soci onorari e presidenti onorari;</li><li>o) lo scioglimento della Società.</li></ul>
------------	---

### **Articolo 14 Svolgimento**

Conduzione	1 L'Assemblea dei delegati è diretta dal presidente della SIA. Le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che l'Assemblea dei delegati non decida altrimenti. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei votanti, ad eccezione di quelle riguardanti la modifica dello statuto e del Codice d'onore della SIA oppure lo scioglimento della Società, che necessitano della maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, il presidente ha il voto decisivo.
Votazioni	
Nomine	2 Le nomine avvengono per alzata di mano a meno che l'Assemblea dei delegati non decida altrimenti. Al primo turno occorre più della metà dei voti espressi; al secondo vale la maggioranza relativa. La maggioranza viene calcolata sul numero di voti espressi; le schede bianche e le astensioni non vengono mai prese in considerazione.
Risoluzioni mediante circolare	3 Le delibere dei delegati sui progetti del Comitato possono eccezionalmente avvenire anche per iscritto. Le risoluzioni mediante circolare richiedono la maggioranza dei voti validi pervenuti.

<b>Articolo 15</b>		<b>Votazione per iscritto</b>
Convocazione	1	Qualora il Comitato, un gruppo professionale, 1000 soci individuali o onorari o almeno tre sezioni, mediante delibera della loro Assemblea generale, lo richiedano, le decisioni dell'Assemblea dei delegati concernenti la revisione dello statuto e del Codice d'onore o lo scioglimento della Società sono oggetto di una votazione per iscritto. Nella richiesta di procedere a una votazione per iscritto, vanno indicate le proposte e allegati i moduli di sottoscrizione rispettivamente gli estratti dei verbali delle risoluzioni delle sezioni; tale richiesta va inoltrata al Comitato entro sei settimane dalla risoluzione dell'Assemblea dei delegati.
	2	La votazione per iscritto va tenuta entro dodici settimane dall'inoltro della richiesta. Il materiale di voto dev'essere trasmesso ai soci almeno quattro settimane prima della scadenza del termine di votazione.
<b>Articolo 16</b>		<b>Diritto di voto</b>
Quorum e maggioranza	1	Hanno diritto di voto i soci individuali e onorari. Il risultato della votazione assume il significato e il valore giuridico di una risoluzione della Società se almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ritorna la propria scheda di voto. Le proposte sottoposte a votazione sono accettate se conseguono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
	2	Il Comitato designa una società fiduciaria responsabile per l'organizzazione e lo spoglio dei voti.
<b>Articolo 17</b>		<b>Comitato</b>
Funzione	1	Il Comitato rappresenta il massimo organo direttivo strategico della SIA. Esso è composto dal presidente della SIA, dai due vicepresidenti e da sei a dieci altri membri. Di regola si compone in maniera numericamente proporzionale rispetto ai membri dei gruppi professionali e alle regioni. A ogni gruppo professionale spetta almeno un seggio nel Comitato. Tutti i membri del Comitato vengono nominati dall'Assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte. Inoltre, il Direttore appartiene al Comitato con voto consultivo.
Composizione	2	Le sedute del Comitato sono convocate, indicando l'ordine del giorno, con un preavviso di dieci giorni dal presidente della SIA e sono dirette da quest'ultimo. Il Comitato può validamente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di parità il presidente ha il voto decisivo.
	3	Le sedute del Comitato sono pubbliche, salvo che il presidente ne decida diversamente.
<b>Articolo 18</b>		<b>Struttura del Comitato</b>
Organizzazione	1	Il Comitato si organizza autonomamente, eccezione fatta per la presidenza.
Commissioni	2	Il Comitato può creare delle commissioni fra i propri membri, nomina i propri rappresentanti, definisce il diritto di firma nella Società e designa i rapporti di supplenza in seno al Comitato nel regolamento sui rapporti interni. La Società è giuridicamente vincolata unicamente dalla firma collettiva a due.
Rappresentanza della Società		

<b>Articolo 19</b>	<b>Competenze</b>
Competenze e compiti	<p>Il Comitato rappresenta la Società verso terzi e cura tutti gli affari che non sono riservati a un altro organo della Società. Esso elabora la strategia societaria, ne organizza l'applicazione e si occupa del suo controllo. Il Comitato discute preliminarmente gli affari che vengono sottoposti alle assemblee dei delegati, presenta i rapporti e coordina i lavori degli organi della Società e delle sezioni. Al Comitato spettano in particolare i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) vigilare sull'applicazione delle decisioni della Società;</li> <li>b) assumere il Direttore;</li> <li>c) vigilare sull'Ufficio amministrativo;</li> <li>d) stabilire le trattande per l'Assemblea dei delegati;</li> <li>e) designare una società fiduciaria responsabile di organizzare e controllare le votazioni per iscritto e confermarne ufficialmente l'esito;</li> <li>f) formulare la politica di normalizzazione e decidere sui ricorsi relativi all'approvazione, da parte dei gremii competenti in materia, delle norme nazionali e delle condizioni generali contrattuali relativi alle norme;</li> <li>g) decidere sull'ammissione e sull'esclusione di soci nella misura in cui questo compito spetta al Comitato;</li> <li>h) assicurare una gestione mirata e parsimoniosa delle finanze della Società;</li> <li>i) designare i consigli di esperti ai sensi dell'art. 29;</li> <li>j) decidere a proposito della collaborazione o dell'adesione ad altre organizzazioni; nominare appositi delegati e delegazioni presso altre organizzazioni;</li> <li>k) decidere circa la diffusione di pubblicazioni della Società;</li> <li>l) definire la politica societaria ogni quattro anni e i temi strategici per un periodo di due anni.</li> </ol>
<b>Articolo 20</b>	<b>Ufficio amministrativo</b>
Compiti, Direzione	<p>L'Ufficio amministrativo si occupa degli affari correnti nel quadro della strategia elaborata dal Comitato e nel quadro di un mandato di prestazione basato su detta strategia. Esso assume la gestione operativa della Società ed è condotto dalla Direzione, presieduta dal Direttore.</p>
<b>Articolo 21</b>	<b>Compiti</b>
Competenze e doveri	<p>Il regolamento sulle attività della SIA stabilisce le competenze e i doveri del Direttore e della Direzione. L'Ufficio amministrativo è a disposizione degli organi della Società, dei gruppi professionali, delle commissioni, dei consigli d'esperti e delle sezioni in base ai mandati di prestazione nell'ambito del budget approvato e delle capacità a livello di personale. I tre settori di attività, politica societaria, norme e prestazioni di servizi costituiscono il fulcro dell'attività dell'Ufficio amministrativo.</p>

<b>Articolo 22</b>		<b>Gruppi professionali</b>
Competenze e compiti	1 La Società forma i quattro gruppi professionali architettura, ingegneria civile, tecnica e ambiente. Essi trattano autonomamente questioni professionali specifiche, elaborano profili professionali, favoriscono formazione e formazione continua, rappresentano gli interessi di categoria a livello politico e si occupano di ulteriori affari stabiliti nel regolamento sui rapporti interni. Contribuiscono all'elaborazione di strumenti professionali nel loro ambito di competenza. Sono inoltre responsabili dell'integrazione delle associazioni di specialisti nella SIA. Nel quadro di un mandato di prestazione con il Comitato, essi sono tenuti a ottimizzare la propria attività in base alla politica e alla strategia societaria.	
Assegnazione dei membri	2 Ogni socio individuale, studente od onorario appartiene a un determinato gruppo professionale sulla base della propria formazione o attività professionale.	
<b>Articolo 23</b>		<b>Struttura dei gruppi professionali</b>
Consiglio del gruppo professionale	1 Ciascun Consiglio del gruppo professionale si compone di almeno nove soci individuali e/o onorari del gruppo professionale stesso, che vengono nominati per quattro anni dalla totalità degli appartenenti a quest'ultimo. Un membro del Comitato di un'associazione SIA di specialisti, che è socio SIA, è membro del Consiglio del gruppo professionale al quale l'associazione è attribuita. Il Consiglio del gruppo professionale si costituisce autonomamente.	
Composizione		
Numero dei componenti		
Organizzazione	2 Ogni Consiglio del gruppo professionale nomina fra i propri soci un presidente e designa i nove delegati del gruppo professionale per la Conferenza dei gruppi professionali e per l'Assemblea dei delegati. I delegati sono identici per ambedue i gremii. Nella scelta dei delegati una rappresentanza equilibrata delle associazioni SIA di specialisti attribuite al gruppo professionale in questione è da prendere in considerazione.	
Delegati		
Tutela degli interessi	3 I gruppi professionali rappresentano autonomamente verso terzi i loro interessi professionali specifici in base ad un mandato di prestazione stipulato con il Comitato. Una rappresentanza giuridicamente vincolante della Società compete loro esclusivamente in caso di esplicita procura assegnata loro per iscritto da parte del Comitato.	
<b>Articolo 24</b>		<b>Conferenza delle sezioni e Conferenza dei gruppi professionali</b>
Compiti	La Conferenza delle sezioni e la Conferenza dei gruppi professionali hanno un ruolo consultivo nei confronti del Comitato in materia di politica societaria e per questioni professionali specifiche. Esse dispongono del diritto di petizione al Comitato. Entrambe le conferenze curano lo scambio reciproco d'informazioni. La Conferenza dei gruppi professionali decide sull'attribuzione delle associazioni SIA di specialisti ad un gruppo professionale. Le associazioni SIA di specialisti hanno il diritto di essere ascoltate prima delle decisioni di attribuzione da parte della Conferenza dei gruppi professionali.	
<b>Articolo 25</b>		<b>Struttura delle Conferenze</b>
Composizione	1 La Conferenza delle sezioni si compone dei presidenti delle sezioni e di un ulteriore delegato appartenente al comitato di ciascuna sezione. La conferenza è presieduta da un presidente di sezione, che la conferenza nomina, per la conferenza successiva, ad ogni seduta. Alla seduta prende parte una delegazione del Comitato e dell'Ufficio amministrativo.	
Conferenza delle sezioni		
Composizione	2 La Conferenza dei gruppi professionali si compone del presidente e di delegati appartenenti ai relativi consigli dei gruppi professionali. La conferenza è presieduta da un presidente di gruppo professionale, che la conferenza nomina, per la conferen-	
Conferenza dei gruppi professionali		

za successiva, ad ogni seduta. Alla seduta prende parte una delegazione del Comitato e dell'Ufficio amministrativo.

Convocazione Conferenza delle sezioni 3 La Conferenza delle sezioni è convocata dal Comitato, di norma una volta all'anno, oppure su richiesta di cinque sezioni.

Convocazione Conferenza dei gruppi professionali 4 La Conferenza dei gruppi professionali è convocata dal Comitato, di norma una volta all'anno, oppure su richiesta di due gruppi professionali.

**Articolo 26 Consiglio d'onore di prima istanza**

Consigli d'onore dei gruppi professionali 1 Ogni gruppo professionale crea un Consiglio d'onore che tratta gli affari attribuitigli dal Codice d'onore, segnatamente il giudizio in prima istanza delle infrazioni alle regole d'onore.

Composizione 2 Ciascun Consiglio d'onore si compone di un presidente e otto membri. Il Consiglio del gruppo professionale nomina i membri e il presidente di regola fra i soci individuali appartenenti al gruppo professionale, per un mandato della durata di quattro anni.

**Articolo 27 Istanza di ricorso**

Consiglio svizzero d'onore 1 Il Consiglio svizzero d'onore tratta gli affari attribuitigli dal Codice d'onore, in particolare i ricorsi contro le decisioni dei Consigli d'onore dei gruppi professionali.

Composizione 2 Il Consiglio svizzero d'onore si compone di un presidente e di dieci membri. L'Assemblea dei delegati nomina i membri nonché il presidente di regola fra i soci individuali, per un mandato della durata di quattro anni.

**Articolo 28 Commissione centrale per le norme e Commissione centrale per i regolamenti**

Commissione centrale per le norme (ZN) 1 La Commissione centrale per le norme (ZN) coordina i lavori delle commissioni per le norme nonché di altre organizzazioni che si occupano dell'emanazione e della revisione di pubblicazioni riguardanti l'insieme delle norme. Essa approva le norme nazionali e le condizioni generali contrattuali relative alle norme, con riserva del ricorso al Comitato.

Compiti

Commissione centrale per i regolamenti (ZO) 2 La Commissione centrale per i regolamenti (ZO) coordina i lavori delle commissioni per i regolamenti nonché delle altre organizzazioni che si occupano dell'emanazione e della revisione di pubblicazioni e di regolamenti. Essa presenta richiesta al Comitato per l'approvazione dei regolamenti da parte dell'Assemblea dei delegati.

Compiti

Composizione 3 Il presidente e la maggioranza degli altri membri della Commissione centrale per le norme e della Commissione centrale per i regolamenti devono essere soci della SIA.

Durata del mandato 4 Il presidente e i membri delle commissioni centrali per le norme e i regolamenti sono eletti dall'Assemblea dei delegati per la durata di quattro anni. Essi sono rieleggibili al massimo altre due volte.

**Articolo 29 Consigli di esperti**

Compiti 1 Il Comitato può costituire consigli di esperti ai quali delegare compiti con tempistiche di lavoro scadenze, di particolare interesse per la SIA e non trattati da altri organi societari. Tali gruppi assumono compiti informativi, consultivi o di altro tipo, in base ad un mandato di prestazione, stipulato con il Comitato.

Rappresentanza del Comitato 2 I consigli di esperti sono diretti da un membro del Comitato.

**Articolo 30 Commissione di revisione dei conti**

Compiti La commissione di revisione dei conti esamina i conti della SIA nonché la proposta di preventivo. Essa vigila affinché i mezzi vengano impiegati in modo opportuno e conforme al preventivo. Essa fa rapporto al Comitato all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati.

**Articolo 31 Struttura della Commissione di revisione dei conti**

Composizione 1 La commissione si compone di un presidente e di due a quattro membri. I membri della commissione non possono appartenere né al Comitato e né all'Ufficio amministrativo. Essi vengono nominati dall'Assemblea dei delegati fra i soci individuali per una durata di due anni e sono rieleggibili al massimo altre due volte.

Ufficio di revisione 2 Per l'adempimento del proprio compito la commissione fa capo a un Ufficio di revisione esterno, il che non libera i membri della commissione dalla loro responsabilità riguardo un appropriato esame dei conti.

**Parte 5: Sezioni**

**Articolo 32 Generalità**

Organizzazione 1 La Società si compone di sezioni, organizzate come associazioni SIA ai sensi degli art. 60 ss del CC, che hanno l'obbligo di rispettare i principi e le decisioni della SIA. Il loro statuto, la cui approvazione compete all'Assemblea dei delegati della SIA, non può contemplare disposizioni che contraddicano lo statuto della SIA.

Compiti 2 È compito delle sezioni curare i contatti e il dialogo con le autorità, il mondo politico e gli istituti di formazione locali sulla base di un mandato di prestazione stipulato con il Comitato e l'Ufficio amministrativo. Inoltre, le sezioni promuovono gli interessi superiori della SIA a livello regionale e discutono specifiche tematiche locali.

Fondazione 3 La costituzione di una nuova sezione viene stabilita dall'Assemblea dei delegati su richiesta di almeno 100 soci individuali dietro presentazione di un progetto di statuto.

**Articolo 33 Appartenenze**

Soci 1 I soci individuali, onorari e studenti della Società sono al medesimo tempo soci di una sezione. Non è possibile l'appartenenza alla Società senza l'appartenenza ad almeno una sezione. Se non esprimono un desiderio specifico, i soci vengono assegnati alla sezione del loro domicilio. È ammessa l'appartenenza a due o più sezioni. A livello di sezione non è possibile l'iscrizione in qualità di ditta.

Dimissioni, esclusione 2 I soci che si dimettono o che sono esclusi da una sezione vengono al tempo stesso estromessi dalla SIA. Le dimissioni o l'esclusione dalla SIA comportano l'estromissione da tutte le sezioni.

## Parte 6: Associazioni SIA di specialisti

### Articolo 34 Generalità

Funzione e adesione

1 Le associazioni SIA di specialisti, organizzate autonomamente, tutelano interessi specifici e ulteriori interessi professionali, in base ad un mandato di prestazione con l'Ufficio amministrativo. Le associazioni SIA di specialisti vengono ammesse dall'Assemblea su istanza dei gruppi professionali. La Conferenza dei gruppi professionali decide dell'attribuzione delle associazioni SIA di specialisti ad un gruppo professionale. Non sono possibili attribuzioni multiple ai gruppi professionali. Le associazioni SIA di specialisti si impegnano a rispettare lo statuto, i principi e le decisioni della SIA.

Esclusione

2 L'Assemblea dei delegati può disporre l'esclusione di un'associazione SIA di specialisti in particolare nel caso in cui essa non adempia più le condizioni di ammissione o qualora non rispetti lo statuto, i principi e le decisioni della SIA.

### Articolo 35 Soci SIA

Soci

Tutti i soci della SIA sono liberi di affiliarsi a uno o più associazioni SIA di specialisti. Per quanto riguarda la conformazione delle proprie categorie di membri, le associazioni SIA di specialisti possono distanziarsi dalle categorie di soci previste dalla SIA. Deve tuttavia essere creata almeno una categoria di soci alla quale i soci SIA hanno accesso.

### Articolo 36 Organizzazione

Rappresentanza nel gruppo professionale

1 Il coordinamento dei lavori delle associazioni SIA di specialisti compete al relativo gruppo professionale.

Comunicazione

2 Una volta all'anno le associazioni SIA di specialisti orientano la Società sulla loro attività e tengono un elenco dei membri accessibile a tutti.

Contributi delle associazioni SIA di specialisti

3 Le associazioni SIA di specialisti pagano un contributo annuale alla SIA. Esse concludono con l'Ufficio amministrativo una convenzione in merito ai servizi ai quali intendono far capo.

## Parte 7: Finanze

### Articolo 37 Generalità

Responsabilità

1 Per gli impegni della SIA risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

Tenuta dei conti

2 La SIA allestisce un conto di esercizio e un bilancio, nonché una contabilità speciale per fondi particolari e, se necessario, per attività particolari o per singole voci del conto di esercizio. Tutti i conti vengono chiusi alla fine dell'anno civile.

Entrate

3 La SIA fa fronte alle proprie spese con le entrate provenienti dai contributi sociali, dai contributi delle associazioni SIA di specialisti, dalle offerte e da altri proventi. I contributi sociali vengono stabiliti dall'Assemblea dei delegati. I soci onorari e i presidenti onorari non versano alcun contributo, nemmeno a livello di sezione.

### Articolo 38 Delimitazione temporale

Esercizio

L'esercizio coincide con l'anno civile.

**Articolo 39 Preventivo**

Preventivo 1 Ogni anno viene allestito un preventivo da sottoporre tempestivamente all'Assemblea dei delegati per approvazione.

Rendiconto 2 Il conto economico, il bilancio patrimoniale e il rapporto della commissione di revisione dei conti vanno sottoposti in tempo utile all'Assemblea dei delegati; i soci possono inoltre prendere visione di tale documentazione presso la sede della SIA.

**Parte 8: Revisione dello statuto e scioglimento della Società**

**Articolo 40 Condizioni**

Procedura Il Comitato, un gruppo professionale, 1000 soci o almeno cinque sezioni possono proporre la revisione dello statuto o lo scioglimento della Società. A tale scopo occorre inviare una richiesta scritta al Comitato, il quale la trasmette, con la sua proposta, all'Assemblea dei delegati perché decida.

**Articolo 41 Finanze**

Impiego del ricavato della liquidazione In caso di scioglimento, l'Assemblea dei delegati stabilisce la procedura di liquidazione e l'impiego del patrimonio sociale.

**Parte 9: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore**

**Articolo 42 Soci associati**

Soci associati Per i soci associati che al momento dell'approvazione della revisione dello statuto fanno parte della SIA e per gli interessati che hanno inoltrato la domanda di ammissione prima di questa data, il Comitato stabilisce una apposita procedura di ammissione per l'ottenimento dello statuto di socio individuale.

**Articolo 43 Associazioni di specialisti**

Associazioni di specialisti La Conferenza dei gruppi professionali decide dell'attribuzione delle associazioni SIA di specialisti, che attualmente sono attribuite a due gruppi professionali.

**Articolo 44 Validità**

Entrata in vigore Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei delegati del 10 novembre 2012 tenutasi a Sciaffusa. Esso entra in vigore il 1o gennaio 2013 e sostituisce lo Statuto sinora in vigore.









